



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA**

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

**PROGRAMMA NAZIONALE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA REG.(UE) 2021/1139**

AVVISO PUBBLICO

PRIORITÀ N. 1

**Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse
biologiche acquatiche**

OBIETTIVO SPECIFICO 1.1

**Rafforzare le attività di pesca
sostenibili dal punto di vista
economico, sociale e ambientale"**

AZIONE 3

**Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e
migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di
promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori.**

CODICE INTERVENTO: 111302

**Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della
trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti**



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

PREMESSA

SOMMARIO

1. Quadro normativo di riferimento	PAG. 4
1.1. Regolamenti UE	PAG. 4
1.2. Normativa nazionale	PAG. 7
1.3. Normativa regionale	PAG. 9
PREMESSA	PAG. 11
 PARTE I - AVVISO	PAG. 12
Art. 1 - Azioni ed operazioni attivate	PAG. 13
Art. 2 - Finalità ed Attività ammissibili	PAG. 13
Art. 3 - Operazioni attivabili	PAG. 14
Art. 4 - Risorse disponibili	PAG. 15
Art. 5 - Area territoriale di attuazione	PAG. 16
Art. 6 - Cumulabilità degli aiuti pubblici	PAG. 16
Art. 7 - Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno	PAG. 16
Art. 8 - Criteri di ammissibilità degli interventi	PAG. 16
Art. 9 - Intensità dell'aiuto pubblico	PAG. 17
Art. 10 - Spese ammissibili	PAG. 17
Art. 11 - Spese non ammissibili	PAG. 19
Art. 12 - Criteri di selezione	PAG. 21
Art. 13 - Indicatori di risultato	PAG. 26
Art. 14 - Vincoli di alienabilità e di destinazione	PAG. 27
Art. 15 - Obblighi specifici dell'intervento	PAG. 28
Art. 16 - Modalità e termini di presentazione della domanda	PAG. 29
Art. 17 - Documentazione della domanda	PAG. 30
Art. 18 - Valutazione delle domande	PAG. 32
Art. 18.1 - Valutazione di ricevibilità	PAG. 33
Art. 18.2 - Valutazione di ammissibilità	PAG. 33
Art. 18.3 - Valutazione di merito	PAG. 34
Art. 19 - Graduatorie e concessione dei contributi	PAG. 34
Art. 20 - Tempi e modalità di esecuzione dei progetti	PAG. 34
Art. 21 - Modalità di erogazione dei contributi	PAG. 35
Art. 22 - Controlli	PAG. 40



UNIONE EUROPEA



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Art. 23 - Varianti	PAG. 40
Art. 24 - Proroghe	PAG. 43
Art. 25 - Recesso/rinuncia	PAG. 44
Art. 26 - Decadenza dal sostegno e recupero delle somme erogate	PAG. 44
Art. 27 - Ricorsi	PAG. 45
Art. 28 - Informativa e Trattamento dei dati personali	PAG. 45
Art. 29 - Stabilità delle operazioni	PAG. 45
Art. 30 - Disposizioni in materia di conservazione della documentazione	PAG. 46
Art. 31 - Misure di informazione, comunicazione e pubblicità	PAG. 47
Art. 32 - Rettifiche finanziarie e recuperi	PAG. 47
Art. 33 - Rinvio	PAG. 48
PARTE II - MODULISTICA	PAG. 49



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1. REGOLAMENTI

- TFUE – versione consolidata del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 202/01) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- EUSAIR - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region - Brussels 17.6.2014 SWD(2014) 190 final - {COM(2014) 357 final} {SWD(2014) 191 final};
- Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/45 della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/46 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che attua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di pesca dei pescherecci;
- Accordo di Partenariato 2021-2027 - CCI 2021 IT16FFPA001, conforme all'art.10, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1060/2021, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni;
- Programma per l'Italia per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia che include, tra l'altro, la Priorità 3 "Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura";
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione;
- Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1);
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea;

- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422], Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 – 0041;
- COM(2007)574 definitivo, Bruxelles, 10.10.2007 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni
- Una politica marittima integrata per l'Unione Europea;
- COM(2019) 640 final, Bruxelles, 11.12.2019 - Comunicazione della Commissione europea, dell'11 dicembre 2019, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Green Deal europeo;
- COM(2020) 380 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, Riportare la natura nella nostra vita;
- COM(2020) 381 final, Bruxelles, 20.5.2020, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente;
- Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7);



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25);
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1);
- 2003/361/CE raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/361/CE).

1.2. NORMATIVA NAZIONALE

- Legge n. 241/90, del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. n. 445/00, del 28 dicembre 2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (GU n. 42 del 20-02-2001 - Suppl. Ordinario n. 30);
- D. Lgs n. 159/11, del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28/09/2011 0 Suppl. Ordinario n. 214);
- D. Lgs. n.33/13, del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D. Lgs n. 196/03, del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – Suppl. Ordinario n. 123);
- D.P.R. n. 313/02, del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo,) di anagrafe delle sanzioni



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (GU n.36 del 13-02-2003 - Suppl. Ordinario n. 22);

- D. Lgs n. 36/2023, del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (23G00044) (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);

- D.M. attività produttive, del 18 aprile 2005, Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005);

- D. Lgs n. 152/06, 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96);

- D. Lgs n. 154/04, del 26 maggio 2004, Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 (GU n.146 del 24-06-2004);

- D. Lgs n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012), (GU n.26 del 01-02-2012);

- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

- D.M. 16741, del 26 luglio 2017, Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

- Legge n. 154/16, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);

- D. Lgs n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza - Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);

- Legge n. 250, 13 marzo 1958, Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (GU n.83 del 05-04-1958);

- Legge n. 413, 26 luglio 1984, Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi. (GU n.212 del 02-08-1984 - Suppl. Ordinario);

- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii.;

- Legge n. 183, del 10 dicembre 2014, Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU Serie Generale n. 290 del 15-12-2014);

- D.P.R. n. 357/97, dell'8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219);

- D.P.R. n. 120/03, del 12 marzo 2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);

- D. Lgs. n. 190, del 13 ottobre 2010, Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (10G0212) (GU n. 270 del 18-11-2010);

- D. Lgs. n. 4/12, del 9 gennaio 2012, Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (12G0012) (GU n.26 del 01-02-2012);

- D.M. n°16741/17, del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

- D.M. 26 gennaio 2012, Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

- Legge n. 154, del 28 luglio 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale (16G00169) (GU n.186 del 10-08-2016);

- Strategia Nazionale per la Biodiversità, adottata nel 2010 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM): <https://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita> Allegato alla Decisione della Commissione europea C(2019) 3452 finale del 14/05/2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

1.3. NORMATIVA REGIONALE

- L.R. 5 giugno 2012, n. 23. Nuove disposizioni in materia di Pescaturismo e di Ittiturismo e modifica alla L.R. n. 40 del 2.12.2011 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici).

- Convenzione tra AdG del Programma Nazionale FEAMPA e OI Regione Abruzzo sottoscritta in data 14/09/2023; - DGR n. 438 del 20/07/2023 avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - FEAMPA 2021/2027– presa d'atto dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMPA ed individuazione Referente dell'Autorità di Gestione del PN FEAMPA per l'O.I. Regione Abruzzo”;

- DGR n. 981 del 28/12/2023 recante presa d'atto del Piano Finanziario del P.N. FEAMPA 2021/2027 per l'Organismo Intermedio Regione Abruzzo e mandato per istituzione dei capitoli della spesa e dell'entrata vincolati all'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 e realizzazione attività; - DGR n. 474 del 04/08/2023 con la quale la Giunta regionale ha conferito al Dott. Francesco Di Filippo l'incarico di Dirigente del Servizio “Sviluppo Locale ed Economia Ittica” – Sede Pescara, incardinato presso il Dipartimento Agricoltura;



UNIONE EUROPEA



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

- Disposizioni procedurali dell'O.I. Regione Abruzzo adottate con determinazione DPD022/183 del 03.12.2024 e sue successive modifiche ed integrazioni.



UNIONE EUROPEA



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

PREMESSA

Il presente documento si articola in due parti:

Parte I – Avviso pubblico;

Parte II - Modulistica. Tale sezione contiene tutti gli allegati citati nell'Avviso.



UNIONE EUROPEA



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

PARTE I – AVVISO



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Articolo 1 - Azioni ed operazioni attivate

Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 2021/1139 art.14 comma 1 lett. a)
Obiettivo Strategico	2 - Un'Europa più sostenibile
Priorità	1 - Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1 - Rafforzare le attività di pesca sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale
Azione	3 - Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	CODICE INTERVENTO: 111302 Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti
Operazioni attivate - Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	1- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica 2 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile 5 - Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti; 7- Investimenti per migliorare la tracciabilità; 47- Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware); 48- Investimenti in tecnologie dell'informazione (software).

Articolo 2 - Finalità ed Attività ammissibili

La finalità dell'Azione 3 – “*Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori*” E quella di rendere le imprese della pesca più competitive e resilienti, su basi più sostenibili, sostenendo misure indirizzate a rendere più sicure le attività di pesca, sia a bordo che a terra nei luoghi di sbarco. In particolare, attraverso l'intervento 111302 – “Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti”, sarà possibile attivare operazioni tese a sostenere investimenti per: -iniziative



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

1- tese a migliorare le- infrastrutture nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nelle sale di vendita all'asta esistenti e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto sbarcato, valorizzanti il ciclo di produzione e la qualità del prodotto sbarcato, e attrezzature che garantiscono la continuità della catena freddo, e le condizioni di stoccaggio del prodotto; impianti tecnici orientati all'uso di energie rinnovabili per ridurre impronta di carbonio;

2- migliorare le condizioni di operatività degli addetti nei porti, nei luoghi di sbarco, nelle sale di vendita all'asta esistenti e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto sbarcato in termini di lavoro, salute e sicurezza.

3-iniziative che migliorano l'operatività e tracciabilità a mezzo di sostituzione dei contenitori per il trasporto del prodotto dotati di microchip; iniziative che favoriscono l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner

Il presente Avviso pubblico, attraverso l'intervento 111302 – *“Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti”*, intende attivare le seguenti operazioni:

- 01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica;
- 02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile;
- 05 - Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti;
- 07 - Investimenti per migliorare la tracciabilità;
- 47 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware);
- 48 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (software).

Articolo 3 - Operazioni attivabili

L'intervento di cui al codice 111302 sostiene investimenti per concessione di un contributo per la realizzazione di investimenti di cui alle seguenti operazioni che si intendono attivare:

01 - Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica.

L'operazione sostiene investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico attraverso l'acquisto di attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nei ripari di pesca, nelle sale di vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto.

02 - Investimenti in sistemi di energia rinnovabile.

L'operazione sostiene investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nei ripari di pesca, nelle sale di vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato, nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

05 - Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti.

L'operazione sostiene investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti, nei luoghi di sbarco esistenti, nei ripari di pesca, nelle sale per la vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto purché soddisfino le seguenti condizioni: a) gli aiuti siano destinati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro; b) gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che: - migliorano le infrastrutture dei porti di pesca esistenti, dei luoghi di sbarco, delle sale per la vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e delle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare; - migliorano la sicurezza dei pescatori attraverso la costruzione o l'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

07 - Investimenti per migliorare la tracciabilità.

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca presso le infrastrutture a servizio dell'attività di pesca (porti esistenti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta esistenti, strutture collettive per la vendita diretta, centri di pesatura). L'operazione sostiene investimenti finalizzati a migliorare la tracciabilità delle produzioni sbarcate e di dotare anche le infrastrutture a servizio dell'attività di pesca di adeguati sistemi per migliorare la tracciabilità delle produzioni. Si sosterranno iniziative che favoriscono l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) n. 2013/1379.

47 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware).

Nell'ambito di questa operazione sono ammessi al sostegno i costi per la digitalizzazione ed il controllo della produzione presso i porti pescherecci, i ripari di pesca e le sale per la vendita all'asta.

48 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (software).

Nell'ambito di questa operazione sono ammessi al sostegno i costi per la digitalizzazione ed il controllo della produzione presso i porti pescherecci, i ripari di pesca e le sale per la vendita all'asta.

Articolo 4 - Risorse disponibili

Per l'intervento di cui al presente bando sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro 160.000,00, per l'annualità 2025, suscettibili di incremento per effetto di eventuali future riprogrammazioni finanziarie.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Le risorse disponibili sono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale della spesa ammissibile. **Le domande finanziate parzialmente e le domande ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere finanziate in caso di ulteriori disponibilità, ovvero di rimessa in disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa secondo l'ordine di graduatoria**

Articolo 5 - Area territoriale di attuazione

L'azione sarà diretta ai territori della Regione Abruzzo su cui insistono flotte pescherecce, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore della pesca professionale delle acque interne ed è finalizzata al miglioramento delle condizioni di operatività dei porti di pesca, luoghi di sbarco, ripari di pesca e delle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto sbarcato.

Articolo 6 – Cumulabilità degli Aiuti Pubblici

Il contributo pubblico erogato ai sensi del presente Avviso non è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente. La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate

Articolo 7 - Soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno

I soggetti ammissibili a presentare domande sono:

- Amministrazioni pubbliche titolari e/o gestori di porti di pesca e/o di luoghi di sbarco, e/o di sale per la vendita all'asta e/o di ripari di pesca e/o delle strutture collettive di vendita diretta della produzione;
- Autorità portuali titolari e/o gestori di porti di pesca e/o di luoghi di sbarco;
- Altri organismi titolari e/o designati alla gestione di porti di pesca e/o luoghi di sbarco, e/o di sale per la vendita all'asta e/o di ripari di pesca e/o delle strutture collettive di vendita diretta della produzione.

Articolo 8 - Criteri di ammissibilità

I richiedenti possono presentare una sola domanda e devono possedere i seguenti requisiti/condizioni:

- a) non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE, Euratom) n. 2018/1046;
 - b) rispettare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;
 - c) non rientrare nei casi di inammissibilità previsti all'art. 11 par. 1 e 3 del Reg. (UE) n. 2021/1139.
- I requisiti di ammissibilità sopracitati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

Articolo 9 - Intensità dell'aiuto pubblico



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Ai sensi del Reg. (UE) 1139/2021 art. 41 ed in particolare, alla riga 8 dell'Allegato III "Aliquote massime specifiche di intensità di Aiuto in Regime di gestione concorrente", è previsto per la tipologia di richiedente oggetto del presente Avviso pubblico, un contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa.

Articolo 10 - Spese ammissibili

Nell'ambito delle operazioni attivabili con il presente Avviso pubblico, le spese risulteranno ammissibili solo se saranno finalizzate ad un insieme di operazioni funzionalmente organizzate in uno specifico progetto.

Tale aspetto deve risultare in modo dettagliato nella relazione tecnica. Sono ammissibili soltanto le spese che rispettano le condizioni di ammissibilità così come definite dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027".

In particolare, secondo quanto stabilito nelle medesime Linee guida, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) deve essere pertinente, vale a dire che le spese sostenute devono risultare direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento e riconducibile ad una delle categorie di spese ritenute ammissibili;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese;
- d) tracciabile, ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

10.1. Periodo di ammissibilità della spesa

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico. Sono riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021.

10.2. Spese ammissibili

A fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle operazioni che si attivano con il presente Avviso pubblico, sono ammissibili le seguenti spese:

- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- investimenti per la realizzazione di impianti per l'energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico);



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

- investimenti connessi al miglioramento della tracciabilità delle produzioni sbarcate favorendo l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner;
- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sottoservizi, impiantistica) purchè funzionali e pertinenti al progetto proposto;
- investimenti di riqualificazione dei luoghi di sbarco esistenti;
- acquisto di macchinari e attrezzature per le sale per la vendita all'asta esistenti, per i centri per la pesatura del prodotto sbarcato e nei luoghi adibiti alla vendita collettiva diretta del prodotto pescato;
- impianti di rifornimento alimentati da biocarburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti al progetto;
- ammodernamento ed ampliamento di banchine;
- realizzazione o recupero di scali di alaggio e investimenti in macchinari ed attrezzature relative (travel lift, gru per alaggio), esclusivamente destinati alle imbarcazioni da pesca;
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
- realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico (sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili);
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto.

10.3. Spese per lavori

Per l'esecuzione di lavori il richiedente è tenuto ad applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023). Le spese per lavori sono ammesse esclusivamente se coerenti alle operazioni, e nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa del Prezzario approvato dal soggetto attuatore (Prezzario regionale), vigente al momento della pubblicazione del bando.

Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

“Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 ‘(...) Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e pagina 20 di 67 dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. (...). In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.”

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale, sono ammissibili i c.d. “Nuovi Prezzi”, che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla “NP”). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per “Nuovi Prezzi” concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario regionale vigente. Ogni “Nuovo Prezzo” deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

10.4. Spese per beni e servizi

Per l’acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto ad applicare le norme previste dal Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023).

10.5. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili solo se sono collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Pertanto, per gli investimenti soggetti all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa, fatta eccezione per le spese ritenute non ammissibili di cui all’Art.11 del presente avviso.

Articolo 11 - Spese non ammissibili

Spese non ammissibili Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) opere/investimenti le cui spese siano riferibili ad operazioni materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda;
- b) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all’asta, ad eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- c) acquisto di terreni e edifici;
- d) l’imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale vigente;



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

- e) multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, spese processuali e di contenzioso nonché spese relative a brevetti;
- f) deprezzamenti e passività, revisioni dei prezzi, addizionali per inflazione, interessi di mora o passivi, perdite sul cambio, commissioni, spese bancarie e altri tributi o oneri di qualsiasi natura;
- g) spese per una delocalizzazione, come definito all'articolo 2, punto 61-bis Regolamento (UE) n. 651/2014, in base a quanto previsto dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- h) beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- i) interventi finalizzati agli adeguamenti a obblighi di legge;
- j) interventi di riparazione ordinaria e/o manutenzione ordinaria e/o mere sostituzioni, compreso il dragaggio;
- k) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati e il relativo montaggio;
- l) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto; pagina 21 di 67
- m) software non specialistico e/o non connesso all'attività del progetto;
- n) acquisto di arredi ed attrezzature per uffici ed alloggi;
- o) opere di abbellimento ed opere relative a spazi verdi, strade e piazzali;
- p) materiali di consumo per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- q) personale di ruolo (inclusi gli oneri per incentivi di cui al codice dei contratti pubblici);
- r) canoni delle concessioni demaniali;
- s) consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- t) interventi non strettamente inerenti alle finalità delle operazioni oggetto del presente Avviso pubblico;
- u) interventi non riferibili al progetto presentato;
- v) interventi per i quali la documentazione presentata non consente di collegarli alle finalità delle operazioni oggetto del presente Avviso pubblico e/o al progetto presentato;
- w) spese per le quali non risulta presentata la documentazione secondo quanto specificato al paragrafo 18, in sede di presentazione della domanda di contributo o secondo quanto specificato al paragrafo 22 in sede di rendicontazione;



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

x) interventi per i quali la documentazione presentata sia in fase di richiesta di contributo che in fase di rendicontazione risulti connotata da elementi atti a indurre in errore l'Amministrazione regionale.

Non sono altresì ammesse le spese:

y) per le quali non sia stato possibile determinare l'ammissibilità in conseguenza della mancanza e/o insufficienza nella documentazione allegata alla domanda di contributo ovvero alla domanda di liquidazione, anche a seguito di richiesta di integrazione di elementi utili a distinguerle da quelle non ammissibili;

z) i cui pagamenti violano quanto previsto dalla normativa vigente e le modalità di cui al successivo paragrafo 22;

aa) che non rispettano le condizioni di ammissibilità, anche a seguito dell'analisi della documentazione presentata in sede di rendicontazione.

Articolo 12 - Criteri di selezione

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri elencati nella tabella che segue ed attribuibile al progetto sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso e il coefficiente C il cui valore, tra 0 e 1, misura il grado di soddisfacimento del requisito. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Considerata la natura dei soggetti ammissibili, delle operazioni contemplate nell'Avviso, nonché degli interventi proponibili, sono stati valorizzati i soli criteri ritenuti pertinenti.

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		



UNIONE EUROPEA



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	C=1 SI C=0 NO	0,5	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	C=1 ULA≥1 C=0,5 0<ULA<1 C=0 ULA=0	2	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici e di interventi sui luoghi di competenza		
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	C=1 SI C=0 NO	1	
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	(N = Numero pescherecci) C=1 N > 50 C=0,8 35 < N ≤ 50 C=0,5 20 < N ≤ 35 C=0,3 10 < N ≤ 20 C=0 N ≤ 10	5	
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5	C=1 GT > 1000 C=0,8 500<GT≤1000 C=0,5 100< GT≤ 500 C=0,3 50 < GT ≤100 C=0 GT ≤ 50	5	



UNIONE EUROPEA



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	C=1 alta C=0,8 media C=0,5 bassa	40	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		



UNIONE EUROPEA



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	NON APPLICABILE: trattasi di beneficiari pubblici		
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca	C=Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti/Costo totale dell'investimento	2	
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon	C=1 SI C=0 NO	0,5	
Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q6)	C=1 SI C=0 NO	0,5	
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	C=1 SI C=0 NO	0,5	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	C=1 op.>1 C=0 op.=1	4	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco (O2)	C=1 SI C=0 NO	5	



UNIONE EUROPEA



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	1	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	NON APPLICABILE: trattasi di interventi nei porti		
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	NON APPLICABILE: trattasi di interventi nei porti		
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento della sale per la vendita all'asta (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	10	
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca (O7)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	0,5	
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	8	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	NON APPLICABILE: trattasi di interventi nei porti		
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati (O10)	C=1 SI C=0 NO	0,5	
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	NON APPLICABILE trattasi di interventi nei porti		
SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	4	
TOTALE			100	



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Il punteggio P è compreso tra 0 e 100 ed il valore risultante dal calcolo dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più iniziative, si applica il criterio dell'età del beneficiario/rappresentante legale che ha sottoscritto la domanda, dando preferenza ai più giovani.

La mancata realizzazione di attività in relazione alle quali sono stati attribuiti punteggi comporta in fase di valutazione della domanda di SALDO la revisione del punteggio complessivamente attribuito in fase di ammissibilità. Qualora agli esiti della revisione l'iniziativa progettuale dovesse raggiungere un punteggio inferiore a 40 punti o si venisse a trovare in una posizione in graduatoria tale da essere ammissibile ma non finanziabile, si procederà alla revoca del contributo.

****Al fine di una migliore comprensione dei criteri contenuti nella tabella si invita il candidato alla consultazione della Nota Metodologica riportata nell'apposito allegato all'avviso pubblico.**

Articolo 13- Indicatori di risultato

Tab.1: Indicatori dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

Codice Operazione	Codice Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore previsionale	Valore realizzato
07	CR 04	Imprese con un aumento di fatturato	Numero di entità		

Tab. 2: Indicatori aggiuntivi per Infosys

Codice Operazione	Codice Indicatore	Descrizione	Unità di misura	Valore previsionale	Valore realizzato
05	CR 06	Posti di lavoro creati	Numero di persone		

ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

02	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino e la conservazione della natura, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	Numero di azioni		
01	CR 18	Consumo di energia che comporta riduzione delle emissioni di CO2	kWh/tonnellata o litri/h		
47, 48	CR 19	Azioni volte a migliorare la capacità di governance	Numero di azioni		

In fase di presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dichiarare il valore previsionale degli indicatori sopra riportati, anche qualora uno di essi assuma valore 0 o risulti non pertinente (np). Non potranno essere ammesse iniziative per le quali tutti gli indicatori assumono valore previsionale pari a 0 o risultino non pertinenti. In sede di domanda di pagamento finale (saldo) dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il valore raggiunto.

Coefficiente climatico ambientale

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

- percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE%	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
2 - Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitive e attraenti	111302	40	40

Articolo 14 - Vincoli di inalienabilità e di destinazione

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento. il quale prevede che, entro 5 anni dal



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

pagamento finale non devono verificarsi le seguenti condizioni:

1. cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
2. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
3. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola soggiace la dismissione a qualsiasi titolo, nonché la distrazione d'uso (tra i casi di distrazione d'uso va considerato anche il disuso di attrezzature dovuto alla naturale obsolescenza legata all'utilizzo che diminuisce, con il passare del tempo, la vita utile del bene.) degli investimenti, impianti ed attrezzature oggetto di contributo. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta la revoca, totale o parziale del contributo liquidato.

In caso di vendita o cessione o distrazione d'uso preventivamente comunicata al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati mantenuti. In caso di vendita, distrazione o cessione in uso non comunicata verrà revocato l'intero contributo che dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.

L'accadimento di qualsiasi evento che incida sul rispetto dei vincoli di cui al presente paragrafo deve essere debitamente comunicato e documentato al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica al fine di consentire all'Amministrazione le opportune valutazioni. In caso di mancata comunicazione si procederà alla revoca dell'intero contributo.

Articolo 15 - Obblighi specifici dell'intervento

I beneficiari, al fine dell'ottenimento e del mantenimento del sostegno pubblico di cui al presente bando, sono tenuti a:

- rispettare la normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono: assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- realizzare il progetto per una spesa pari al 70 % del totale del progetto;



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

- utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'iniziativa; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita sia quelle in entrata (pagamenti e incassi). Fanno eccezione i pagamenti effettuati in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Il conto corrente dedicato può essere modificato previa motivata comunicazione alla Regione, da presentare prima dell'effettuazione del pagamento;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in relazione alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di sostegno;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- contabilizzare gli investimenti, materiali e immateriali, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare gli interventi nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista, inclusa la dichiarazione dei valori raggiunti degli indicatori di risultato;
- assicurare l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- esporre targhe o cartelloni/poster permanenti chiaramente visibili al pubblico, nel rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- rispettare le disposizioni di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese e al Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. Regione Abruzzo (<https://pesca.regione.abruzzo.it/fondo-europeo-feampa-2021-2027/documenti-programmatori>).

Articolo 16 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

Le istanze finalizzate ai benefici del presente avviso pubblico devono essere inviate alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, di seguito Servizio, a mezzo di apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet <http://sportello.regione.abruzzo.it>.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

L'accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 e di tipo personale.

La domanda deve essere compilata sulla piattaforma informatica regionale da parte del soggetto richiedente nella persona del legale rappresentante, titolare ovvero suo delegato. Non saranno prese in esame domande che pervengano con altre modalità. Ove la domanda di ammissione all'aiuto e la documentazione che la correda siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l'ultimo invio.

La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti sarà disponibile a partire dalla data di pubblicazione e sino alle ore 20:00 del 05.09.2025

Il presente Avviso sarà inoltre pubblicato in versione integrale sul sito internet <https://pesca.regione.abruzzo.it/> e sul sito della Regione Abruzzo alla sezione "Comunicazione sui Fondi Europei".

Ai fini della trasmissione dell'istanza è consentita la delega ad un soggetto terzo. La delega, necessariamente in forma scritta, può riguardare la sola trasmissione dell'istanza a mezzo della piattaforma regionale e l'eventuale successivo invio di corrispondenza sempre a mezzo PEC (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), mentre la sottoscrizione della documentazione richiesta deve essere effettuata dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il soggetto delegante dovrà compilare il modulo allegato "Delega per la presentazione della domanda".

È comunque possibile trasmettere richieste di chiarimento o quesiti relativi alla presentazione della domanda di sovvenzione a mezzo PEC (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) entro e non oltre sette giorni consecutivi antecedenti alla scadenza dell'avviso pubblico.

I quesiti (F.A.Q.) e le risposte raccolte saranno pubblicate sul sito dell'avviso ogni sette giorni.

Non saranno prese in considerazione e non faranno fede richieste che perverranno all'ufficio in forme e modalità diverse rispetto a quelle sopraindicate.

Articolo 17 - Documentazione della domanda

Le domande, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della L. n. 241/90, devono contenere la seguente documentazione:

1. domanda su modello allegato al presente avviso, comprendente l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità cui agli Art. 7 e 8, e l'assunzione degli impegni relativi agli obblighi di cui all'Articolo 16, sottoscritta da parte del legale rappresentante;
2. relazione tecnica dettagliata delle operazioni attivate, compilata secondo lo schema pubblicato sul sito ed allegato al bando.

La relazione deve essere redatta da professionisti abilitati per le materie di competenza.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

La relazione tecnica dovrà individuare e quantificare le peculiari caratteristiche tecniche del progetto/operazione, devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, la coerenza con gli strumenti di pianificazione, ed in particolare con il piano regolatore portuale, con l'individuazione della disciplina e la dislocazione dei punti d'ormeggio per le imbarcazioni dedite al settore della pesca, ovvero in assenza di uno strumento urbanistico, una ordinanza/regolamento disposto dalla relativa Capitaneria di porto nel quale sia espressamente prevista e assicurata la finalità peschereccia per le aree oggetto di investimenti, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, etc.;

3. dettaglio CUP assegnato al progetto, con l'indicazione del riferimento al PN FEAMPA 2021/2027;
4. atto adottato dall'organo competente ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali con il quale viene:
 - approvata la presentazione della domanda;
 - individuata, se del caso, la persona deputata alla sottoscrizione della domanda, della relativa documentazione e dell'impegno al mantenimento dei vincoli prescritti dal presente avviso;
5. in caso di opere edili o impiantistiche, atto con il quale l'Amministrazione richiedente ha approvato il progetto esecutivo, in conformità ai propri ordinamenti e ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, corredato dagli elaborati prescritti per la sua approvazione;
6. atto di validazione del progetto esecutivo, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023;
7. in caso di sole forniture, atto con il quale l'Amministrazione richiedente ha decretato o determinato di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023;
8. mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
9. titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui sarà realizzato l'intervento (atto di proprietà, contratto di affitto o comodato, concessione demaniale marittima) avente data antecedente alla presentazione della domanda; il titolo di disponibilità dovrà avere una durata tale da garantire il periodo vincolativo anche attraverso clausole di rinnovo tacito, ove ammesse e dovranno risultare regolarmente registrati ed in corso di validità. Anche nel caso in cui il titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile in possesso dell'Amministrazione richiedente riguardi una concessione demaniale marittima, da tale documento deve evincersi la disponibilità dei medesimi per tutto il periodo vincolativo. Nel caso in cui l'area o l'immobile oggetto dell'intervento sia nella disponibilità del richiedente in forza di un contratto di affitto o comodato, presentare una dichiarazione di assenso all'esecuzione dell'intervento, resa dal proprietario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
10. ogni altro documento ritenuto utile ad esplicitare le caratteristiche dell'intervento proposto quali ad esempio: - documentazione fotografica relativa al sito oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda; - documentazione specificata nella griglia riportata al paragrafo 13,



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

finalizzata all'attribuzione dei punteggi ivi compreso la descrizione dell'eventuale livello di coerenza e complementarità tra il progetto e gli altri strumenti dell'UE.;

11. la documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata anche per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente all'istanza;
12. in caso di spese già effettuate alla data di presentazione della domanda (e comunque per iniziative non ancora completate): copia delle fatture riportanti l'esatta indicazione dei beni.

Qualora il richiedente o suo legale rappresentante non firmi digitalmente i documenti di sua competenza, occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000; qualora il tecnico progettista non firmi digitalmente i documenti di sua competenza occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

Ulteriore documentazione potrà essere presentata dal richiedente ovvero richiesta a titolo integrativo, in quanto necessaria per la valutazione istruttoria in relazione alla natura delle specifiche attività previste dall'iniziativa progettuale.

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente, esclusivamente via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.

Le variazioni possono riguardare sia i requisiti di ammissibilità, sia elementi connessi alla quantificazione dei criteri di selezione delle domande.

Articolo 18 - Valutazione delle domande

Il Soggetto competente Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica riceve le domande, provvede, ai sensi della L. 241/1990, ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle stesse.

Alle istanze il Sistema Informatico assegna un codice che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente in tutta la corrispondenza conseguente.

Il procedimento istruttorio della domanda di sostegno prevede la verifica di ricevibilità, successivamente le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità; in ultimo, le domande ammissibili sono sottoposte alla procedura di valutazione con l'assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di valutazione indicati nei precedenti paragrafi, ai fini del collocamento nella graduatoria.

Regione Abruzzo, in qualunque fase (ricevibilità, ammissibilità, istruttoria concessione contributo, varianti, proroghe, pagamenti, ecc.), può richiedere qualsiasi integrazione documentale utile per la positiva chiusura del procedimento.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Qualora la domanda risulti non ricevibile o non ammissibile, l'ufficio provvederà ad inviare a mezzo pec all'indirizzo indicato dal partecipante sulla domanda di sovvenzione, comunicazione di preavviso di rigetto motivato, nei confronti del quale potrà essere inoltrata risposta e richiesta di riesame entro e non oltre il termine di 10 giorni consecutivi dalla data di ricezione dell'avviso di rigetto; decorso il termine di cui sopra la domanda si intenderà automaticamente archiviata.

Articolo 18.1 - Valutazione di ricevibilità

Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica verifica la ricevibilità della domanda sulla base dei seguenti criteri:

- domanda presentata dal legale rappresentante dell'Ente o da suo delegato secondo le modalità previste dal presente avviso
- rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione;
- completezza dei dati riportati nel modello di domanda;
- corretta sottoscrizione del modello di domanda (la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto avente potere di firma).

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente archiviazione della stessa e comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

La domanda deve essere completa della documentazione indicata nello specifico paragrafo, tuttavia, nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, l'Amministrazione può chiedere integrazioni assegnando un termine di 10 giorni consecutivi per l'integrazione (soccorso istruttorio Art.101 D. LGS 36/2023).

Articolo 18.2 - Valutazione di ammissibilità

Le domande ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nello specifico articolo.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata da Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica secondo quanto previsto dal documento “Manuale delle procedure e dei controlli - dell'organismo intermedio Regione Abruzzo” vigente al momento del controllo.

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento; la decisione viene comunicata con nota contenente le motivazioni dell'esclusione al richiedente.

Nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, rese nell'ambito di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il Servizio procede all'archiviazione dell'istanza, con relativa comunicazione dell'esclusione al titolare.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica tutte le variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda di



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

sostegno e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Articolo 18.3 - Valutazione di merito

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, successivamente alla fase di ammissibilità delle domande, procede alla valutazione di merito assegnando, sulla base dei criteri di selezione riportati nell'Articolo 12, un punteggio a ciascuna istanza.

L'assegnazione del punteggio porta alla formulazione della graduatoria delle domande pervenute e ammesse.

Al richiedente possono essere riconosciuti i requisiti di priorità e i relativi punteggi che siano stati oggetto di verifica e attribuzione nella fase di istruttoria.

A parità di punteggio è inserita in graduatoria prioritariamente la domanda pervenuta in data antecedente tra quelle pervenute

Articolo 19 - Graduatoria e concessione dei contributi

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo procede alla stesura della graduatoria contenente:

- l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, relativo punteggio e sostegno ammissibile;
- l'elenco delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio, ma non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Avviso;
- l'elenco delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili con la relativa esplicitazione delle motivazioni di esclusione.

La graduatoria, approvata con provvedimento del dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, viene pubblicata sul sito internet <https://pesca.regione.abruzzo.it/> e sul sito della Regione Abruzzo alla sezione "Comunicazione sui Fondi Europei".

La pubblicazione della graduatoria assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito.

Le determine di concessione saranno adottate all'esito della ricezione della comunicazione di accettazione del contributo ammesso da parte del beneficiario.

Articolo 20 - Tempi e modalità di esecuzione

Le operazioni ammesse a finanziamento devono essere materialmente completate entro 18 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo (salvo l'autorizzazione motivata di proroghe).

Le attività sono considerate materialmente completate con l'ultima fornitura (la data è desumibile dal documento di trasporto o altri documenti probatori) e l'effettiva utilizzazione degli investimenti.

L'iniziativa progettuale va completata interamente. Sarà comunque considerata completata qualora siano materialmente completate le operazioni riguardanti il limite minimo del 70% della spesa



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

ammessa a finanziamento, fatta salva la funzionalità delle attività portate a termine; la rendicontazione delle operazioni viene effettuata esclusivamente a costi reali, sostenuti e documentati dal beneficiario.

I pagamenti riguardanti le operazioni ammesse devono essere effettuati esclusivamente in euro, entro 18 mesi a partire dalla data di ricezione della comunicazione della concessione del contributo. I pagamenti effettuati oltre tale termine non saranno ammessi.

Articolo 21 - Modalità di erogazione dei contributi

Per ottenere l'erogazione del contributo il beneficiario deve presentare apposita domanda di pagamento a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, secondo quanto di seguito indicato. Le domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi devono essere presentate esclusivamente via PEC (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) utilizzando i modelli allegati al presente avviso, entro i tempi di seguito indicati e/o indicati nell'atto di concessione (fa fede la data di corretto invio della PEC). Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica può richiedere al beneficiario ogni altra documentazione ritenuta utile per l'accertamento delle spese sostenute e per la verifica della corretta e conforme realizzazione de progetto approvato.

Tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto deve essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni.

Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione, alla presentazione dello stato finale dei lavori, oppure per acconti secondo le seguenti modalità:

- un acconto di anticipo fino al 40% del contributo concesso;
- liquidazioni di contributo alla presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) fino alla concorrenza del 90% dell'aiuto concesso;
- liquidazione di contributo a saldo alla presentazione dello stato finale dei lavori.

Domanda di pagamento dell'anticipo

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto concesso per la realizzazione del progetto.

La richiesta di anticipo deve essere presentata secondo lo specifico modello, reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, firmata digitalmente in formato PAdES o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e presentata a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, esclusivamente via PEC (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- richiesta anticipazione



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

- delibera di approvazione della richiesta di anticipo, approvata dall'organo competente, contenente l'impegno, in caso non venissero realizzate le opere previste dal progetto, a restituire l'importo erogato, maggiorato degli interessi di legge.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica provvede a svolgere le verifiche di conformità su tutta la documentazione presentata.

Ad esito positivo del controllo Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica provvede al pagamento dell'anticipo.

L'importo dell'anticipo erogato viene detratto dal primo pagamento a fronte della realizzazione del progetto.

Domanda di pagamento stati di avanzamento lavori (SAL)

Sono previste erogazioni parziali (acconti) a seguito di presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL) per opere e attività in corso di realizzazione. Nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di anticipo, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti se il progetto presenta uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammessa.

Per investimenti per i quali è stata liquidata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile e sarà liquidato il contributo accertato al netto dell'anticipazione precedentemente erogata.

Il beneficiario può richiedere l'erogazione al massimo di due acconti.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare il 90% del contributo concesso.

Il beneficiario che intende richiedere il pagamento dell'acconto deve presentare via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) apposita domanda firmata digitalmente in formato PAdES o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità), redatta secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
- eventuali elaborati progettuali sullo Stato di avanzamento del progetto (contabilità di SAL, relazione tecnica che descriva l'attuazione fisica e finanziaria del SAL, elaborati grafici e documentazione fotografica di SAL ex ante ed ex-post);
- foglio di calcolo elettronico, di riepilogo cronologico di tutti i giustificativi di spesa presentati, che contenga almeno i seguenti elementi:

- 1) numero progressivo;
- 2) numero giustificativo;



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

- 3) data giustificativo;
- 4) denominazione fornitore;
- 5) partita IVA fornitore;
- 6) oggetto della fornitura/prestazione;
- 7) importo imponibile;
- 8) importo IVA;
- 9) importo totale;
 - elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro firmato digitalmente in formato PAdES dal rappresentante legale o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità);
 - documentazione riguardante gli affidamenti: determina a contrarre, contratto, rispetto dei requisiti di cui all'Art. 95 e seguenti del D. Lgs. 36/2023; atto di liquidazione, eventuale proroga, eventuale modifica del contratto, mandati quietanzati con evidenza della quietanza sia per la parte imponibile che per l'IVA (ove necessaria);
 - modello F24 quietanzato con indicazione della voce dove è liquidato quanto di competenza;
 - dimostrazione di aver utilizzato un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (obbligatorio per le transazioni effettuate successivamente la data di pubblicazione del presente Avviso sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo);
 - dichiarazione a firma del rappresentante legale che per il progetto e per i singoli costi specifici non sono stati ottenuti altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale sia per il progetto affidato sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
 - fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
 - fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
 - dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO o TNR) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
 - documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA (registri IVA e registri acquisti), oppure, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività svolta non è soggetta al regime di recupero IVA.

Acquisiti gli esiti del controllo di I livello, che possono includere anche verifiche in loco, Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, procede all'esame delle risultanze dei controlli effettuati e, se del caso, attiva le procedure per la segnalazione delle irregolarità.

In caso di esito positivo del controllo, Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica provvede, sulla base dell'importo della spesa riconosciuta, al calcolo del contributo spettante e predispone l'atto di pagamento della domanda.

Le domande di SAL non firmate digitalmente o non firmate con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e non presentate tramite PEC non saranno ritenute ricevibili e vengono archiviate.

Domanda di pagamento del Saldo

Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. Per richiedere il pagamento del saldo il beneficiario deve presentare via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), apposita domanda firmata digitalmente in formato PAdES o firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità), redatta secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, e la seguente documentazione:

- foglio di calcolo elettronico, di riepilogo cronologico di tutti i giustificativi di spesa presentati, che contenga almeno i seguenti elementi:

- 1) numero progressivo;
- 2) numero giustificativo;
- 3) data giustificativo;
- 4) denominazione fornitore;
- 5) partita IVA fornitore;
- 6) oggetto della fornitura/prestazione;
- 7) importo imponibile;
- 8) importo IVA;
- 9) importo totale.

- dichiarazione, resa dal beneficiario, ove sia riportato che i giustificativi di spesa richiesti a saldo non sono stati presentati nelle eventuali precedenti domande di pagamento di SAL.
- dimostrazione di aver utilizzato un sistema di contabilità separata, o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione (obbligatorio per le transazioni effettuate successivamente la data di pubblicazione presente Avviso sul Sito istituzionale della Regione Abruzzo);



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario e relativa documentazione tecnica;
- documentazione riguardante gli affidamenti: determina a contrarre, contratto, rispetto dei requisiti di cui all'Art. 95 e seguenti del D. Lgs. 36/2023; atto di liquidazione, eventuale proroga, eventuale modifica del contratto, mandati quietanzati con evidenza della quietanza sia per la parte imponibile che per l'IVA (ove necessaria);
- modello F24 quietanzato con indicazione della voce dove è liquidato quanto di competenza;
- dichiarazione a firma del rappresentante legale che per il progetto e per i singoli costi specifici non sono stati ottenuti altri finanziamenti a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale sia per il progetto affidato sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con finanziamenti a carico del bilancio comunitario, nazionale e regionale e/o risultante dall'elenco pubblicato dei beneficiari;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, a firma del rappresentante legale;
- fatture quietanzate e/o di altri titoli di spesa di valore probatorio e documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, redatte secondo lo specifico modello reso disponibile sul sito istituzionale nella pagina in cui è pubblicato il presente avviso, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola;
- documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA (registri IVA e registri acquisti), oppure, qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività svolta non è soggetta al regime di recupero IVA;
- eventuali elaborati progettuali (contabilità finale dei lavori, relazione tecnica finale che descriva l'attuazione fisica e finanziaria del progetto, elaborati grafici e documentazione fotografica ex ante ed ex-post);

In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto (indicare il bene)" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola (indicare il numero di matricola del bene)". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi legali maturati.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Le domande di saldo non firmate digitalmente non firmate con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e non presentate tramite PEC non saranno ritenute ricevibili e vengono archiviate.

Articolo 22 - Controlli

L'Ufficio Sostegno alla Flotta ed Interventi Strutturali del servizio Sviluppo locale ed economia ittica del dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Sulle dichiarazioni rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e nelle successive fasi propedeutiche al pagamento della sovvenzione saranno effettuati controlli secondo le linee guida comunitari e ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 le accertate false dichiarazioni comporteranno, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, la perdita del diritto al sostegno, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione adotterà l'atto di decadenza.

Articolo 23 - Varianti

Sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni;
- cambio della localizzazione dell'investimento;
- modifiche del quadro economico originario;
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

La domanda di variante deve essere presentata esclusivamente via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it) e deve essere firmata digitalmente in formato PAdES o con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) dal soggetto avente potere di firma.

Le domande non firmate digitalmente o non firmate con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) e non presentate tramite PEC non saranno ritenute ricevibili; dell'esito della verifica sarà data comunicazione al beneficiario, il quale avrà facoltà di presentare nuovamente la domanda nelle forme prescritte.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica e fotografica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione deve essere articolato sia per singole voci di spesa rispetto al quadro economico approvato in sede di ammissibilità, sia per categorie di spesa in forma aggregata.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

L'istruttoria della richiesta di variante è effettuata dal Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto.

Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non possono essere autorizzate varianti che comportino:

- una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario. Possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni ed in ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'opera/progetto/investimento stesso i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo delle eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Ai fini del predetto divieto, non costituiscono economie le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo. In ogni caso, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati solo dopo l'inoltro della richiesta di variante. La realizzazione della variante prima della formale approvazione non comporta alcun impegno per l'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

L'esecuzione di una variante accertata in sede di verifica e non sottoposta alla preventiva autorizzazione comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà alla revoca del contributo concesso.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte di Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità.

In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi

Non sono considerati varianti le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate (categorie afferenti alle macrocategorie OG per opere generali e OS per opere speciali), oltre tale percentuale è da intendersi variante in corso d'opera. Per quanto attiene i lavori pubblici le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili, sono concesse comunque, nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 36/2023) previa acquisizione di una relazione, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal RUP, che descrive la situazione di non imputabilità alla stazione appaltante, di non prevedibilità al momento della redazione del progetto o di consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Non sono ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Eventuali deroghe alla soglia massima della variante potranno essere consentite solo in presenza di eventi eccezionali, imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati e motivati.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, o le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

Gli adeguamenti tecnici, tuttavia, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento finanziato ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa, al netto delle spese generali.

Sono considerati adattamenti tecnici del progetto:

- il cambio fornitore;
- la sostituzione di un'attrezzatura con altra funzionalmente equivalente (ad esempio modifica della marca o del modello dell'attrezzatura acquistata);
- modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo **non superiore al 10% delle singole**



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

categorie dei lavori ammesse e approvate (categorie afferenti alle macrocategorie OG per opere generali e OS per opere speciali).

La realizzazione di un adattamento tecnico che comporti una variazione di spesa superiore al limite consentito del 10% sarà soggetta alla regolamentazione prevista per le varianti.

Gli adattamenti tecnici devono essere comunicati al Servizio Sviluppo locale ed Economia Ittica prima della loro realizzazione. L'esecuzione di adattamenti tecnici accertati in sede di verifica della rendicontazione finale non preventivamente comunicati ovvero comunicati a seguito della loro realizzazione, potranno comportare il mancato riconoscimento degli stessi e, in relazione alla funzionalità complessiva del progetto e dell'operazione di riferimento, l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

L'eventuale maggiore spesa derivante dalla realizzazione dell'adattamento tecnico, rimangono a carico del beneficiario.

Per quanto attiene ai **lavori pubblici**, gli adattamenti tecnici sono da riferirsi a modifiche non sostanziali secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/2023. In particolare, non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurano risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

Tali modifiche devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, e comunicati al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica.

Articolo 24 - Proroghe

La domanda di proroga deve essere presentata esclusivamente via PEC a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica (dpd022@pec.regione.abruzzo.it), e deve essere firmata digitalmente in formato PAdES o con firma autografa (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità) dal soggetto avente potere di firma. Salvo in casi debitamente giustificati e autorizzati, le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi e la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, devono essere presentate entro il termine fissato per la conclusione delle attività progettuali.

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dell'operazione, comunque, di norma, per un periodo non superiore al 50% della tempistica prevista per la realizzazione dell'investimento riportata nelle disposizioni del presente Avviso, tenendo in considerazione anche le esigenze contabili dell'ufficio.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe soltanto se motivate da eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

Articolo 25 – Rinuncia al contributo concesso

È ammessa la rinuncia volontaria al contributo per il quale è stata presentata una domanda di sostegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario via posta elettronica certificata (PEC) a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica all'indirizzo dpd022@pec.regione.abruzzo.it.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è altresì consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Articolo 26 – Decadenza, Revoca del sostegno e recupero delle somme erogate

Nella fase successiva all'ammissione di un'operazione a finanziamento, può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione di rinuncia del beneficiario o per iniziativa del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, che la può rilevare sia in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco. La valutazione delle condizioni di decadenza è in capo a Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, che esprime le relative motivazioni.

Il sostegno è revocato, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte, se viene accertato che il beneficiario non ha rispettato le norme della politica comune della pesca (PCP) per un periodo di cinque anni dopo il pagamento del contributo. In caso di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Qualora Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEAMPA.

Il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Sono fatte salve tutte le altre iniziative di rivalsa a termini di legge. Eventuali ulteriori



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 27 – Ricorsi

Avverso i provvedimenti amministrativi con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

1. ricorso amministrativo nelle forme, termini e modalità di cui al D.P.R. n. 1199 del 1971 e s.m.i., per gli atti amministrativi non definitivi;
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente nelle forme, termini e modalità di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010 e ss.mm.ii.;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 1199/1971 e s.m.i..

Articolo 28 - Informativa e trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali gli interessati a presentare istanza di accesso ai benefici del presente Avviso sono informati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, per lo svolgimento delle attività istruttorie e per l'erogazione dei relativi benefici, i dati personali sono trattati secondo i termini indicati nella pagina istituzionale della regione Abruzzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy>. I diritti dell'interessato possono essere fatti valere anche nei confronti: del Dott. Francesco Di Filippo soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati personali con Delega (DAT) da parte della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 e dell'Art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018), Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia ittica, mediante comunicazione scritta all'indirizzo dpd022@regione.abruzzo.it ovvero dpd022@pec.regione.abruzzo.it ovvero francesco.difilippo@regione.abruzzo.it; del Dott. Alessandro Cocca, Soggetto Autorizzato al Trattamento di dati personali (SAT) da parte della Regione Abruzzo, responsabile dell'Ufficio Sostegno alla Flotta ed Interventi Strutturali mediante comunicazione scritta all'indirizzo dpd022@regione.abruzzo.it ovvero dpd022@pec.regione.abruzzo.it ovvero alessandro.cocca@regione.abruzzo.it.

Articolo 29 - Stabilità delle operazioni

Il vincolo di stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi è previsto e disciplinato dall'articolo 65 del Reg. (UE) 2021/1060.

Trovano applicazione le disposizioni riportate al paragrafo 10 Stabilità delle operazioni delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Il vincolo di stabilità delle operazioni inerenti gli investimenti produttivi è pari a 5 anni dal pagamento finale al beneficiario intendendosi per tale data quella di adozione del provvedimento dirigenziale che dispone il pagamento, adottato dall'OI Regione Abruzzo.

Il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue: - cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma; - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico; - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'alienazione di macchine e attrezzature oggetto di contributo prima di cinque anni non è consentita fatti salvi casi particolari finalizzati alla sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche equivalenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Servizio.

Il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

Articolo 30 Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060. Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto rispetto alle spese del beneficiario relative ad altre attività. La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione del contributo: fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte di Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea. I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall'Amministrazione regionale ed eventuali ulteriori soggetti deputati al controllo.

I documenti da conservare per ciascuna operazione sono almeno i seguenti:

- le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo e alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni
- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione dell'ubicazione degli originali, se diversa da quella del fascicolo;
- i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova attraverso metodo di pagamento tracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati.

In occasione dei controlli di primo livello il personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa e idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

I beneficiari saranno informati preventivamente da Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

Articolo 31 - Misure di informazione, comunicazione e pubblicità

Come previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 2021/1139 i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

Articolo – 32 Rettifiche finanziarie e recuperi

Una volta accertata l'esistenza di un'irregolarità il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, provvede all'attuazione di adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le procedure descritte nello specifico paragrafo del manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Intermedio Regione Abruzzo. Nel caso in cui l'irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del sostegno, Regione Abruzzo – Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica procede al recupero delle somme indebitamente versate, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Articolo 33 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PN FEAMPA 2021/2027, alle Disposizioni Procedurali dell'O.I. Regione Abruzzo, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.



UNIONE EUROPEA



ALLEGATO N. 1 ALLA DETERMINAZIONE DPD022/158 DEL 05/06/2025

Parte II – Modulistica